
Più facile stabilire il capitale della società straniera trasferita in Italia

 Norme&Tributi Plus Fisco | 05 MARZO 2025 | Angelo Busani

Il tema della determinazione del capitale sociale della società italiana risultante da una trasformazione transfrontaliera è senz'altro la materia più interessante affrontata da Assonime nel caso n. 2/2025 di recente pubblicato, nel quale si commentano le massime dei Consigli notarili di Firenze (n. 90) e di Milano (n. 210-212) elaborate con riferimento al Dlgs 19/2023 in tema di fusione, scissione e trasformazione transfrontaliera.

Quando una società entra in Italia e intende qualificarsi come società di capitali, c'è il problema di stabilire l'ammontare del valore nominale del suo capitale sociale. A questo scopo, l'articolo 13 del Dlgs 19/2023 stabilisce anzitutto il principio che il capitale sociale della società di capitali italiana risultante dalla trasformazione transfrontaliera deve essere determinato «sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo» (espressione da interpretarsi non nel senso che tutto il patrimonio netto deve essere imputato a capitale nominale, ma nel senso che il valore nominale del capitale sociale non può essere di entità superiore al valore del patrimonio netto contabile).

La norma in questione impone poi che se la società italiana risultante dalla trasformazione è una società per azioni si deve far luogo al procedimento di valutazione alla luce degli articoli 2343 e 2343-ter del Codice civile; e se invece si tratta di una società a responsabilità limitata, si deve far luogo alla perizia in base all'articolo 2465 del Codice civile. Questa procedura può tuttavia essere evitata se la società straniera sottoposta a trasformazione transfrontaliera in società di capitali italiana applichi regole identiche oppure «equivalenti» alle norme italiane in tema di formazione del capitale sociale.

Se è facile stabilire questa equivalenza quando la società straniera “corrisponde” a una società per azioni italiana, nella quotidiana prassi professionale ci si ferma quando si ha a che fare con una società straniera diversa da una società azionaria. Sul punto, Assonime condivide l'orientamento soft dei notai milanesi secondo cui l'espressione regole “equivalenti” non significa regole “identiche” ma deve essere intesa nel senso di riferirsi a regole animate da una medesima ratio.

Quindi, una valutazione positiva sull'equivalenza si deve esprimere, ad esempio, quando nella legislazione straniera esistano norme che sottraggano la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro alla discrezionalità dei soci e affidino la stima a soggetti terzi indipendenti o utilizzino parametri oggettivi, riferibili alla tipologia di beni oggetto di conferimento.